

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 1**

Numero	Quesito	Risposta
1	La locuzione <i>“nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014”</i> può essere interpretata nel senso che è consentita l'adesione alla procedura di regolarizzazione da parte di un CTD che abbia iniziato in data successiva al 30 ottobre 2014 (ad e. il <i>“21.12.2015”</i> )?	SI
2	La locuzione <i>“nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014”</i> può essere interpretata nel senso che è consentita l'adesione alla procedura di regolarizzazione da parte di un CTD che abbia iniziato in data successiva all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2015, n. 208 (ad e. il <i>“12.01.2016”</i> )?	SI
3	Se un CTD aderisce alla suddetta procedura di regolarizzazione, per effetto dei nuovi termini, tramite un Titolare di Rete (come <i>“Goldbet”</i> ) che dunque già partecipato alla precedente procedura di regolarizzazione del 2015, quest'ultimo dovrà firmare un nuovo disciplinare?	SI Il titolare di rete deve sottoscrivere per accettazione il disciplinare costituente all.1 al provvedimento n.530 del 15 gennaio 2016
4	Se un CTD aderisce alla suddetta procedura di regolarizzazione, per effetto dei nuovi termini, tramite un Titolare di Rete (come <i>“Goldbet”</i> ) che dunque già partecipato alla precedente procedura di regolarizzazione del 2015, quest'ultimo quali termini deve rispettare per il collegamento al totalizzatore nazionale?	Poiché il Titolare di rete, al quale il CTD che si regolarizza con la modalità A ha dichiarato di volersi collegare, ha già attivato la propria rete al momento della stipula congiunta del disciplinare, il nuovo punto di raccolta dovrà essere collegato al totalizzatore nazionale entro i tempi tecnici strettamente necessari.
5	Un Titolare di rete (a seguito dell'adesione alla regolarizzazione nel corso del 2015) che ha completato con successo l'iter di regolarizzazione con il pagamento delle imposte entro il 30.11.2015 può essere <i>“indicato”</i> da soggetti che hanno regolarizzato con la modalità A come concessionario a cui collegarsi in sostituzione del concessionario originariamente prescelto?	Poiché il soggetto ha già regolarizzato la propria posizione con la modalità A, il quesito non riguarda l'attuale procedura di regolarizzazione.
6	Un Titolare di rete (a seguito dell'adesione alla regolarizzazione nel corso del 2015) che ha completato con successo l'iter di regolarizzazione con il pagamento delle imposte entro il 30.11.2015 può essere <i>“indicato”</i> da soggetti che regolarizzeranno con la modalità A entro il prossimo 31.01.2016 come concessionario a cui collegarsi?	SI

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 1**

Numero	Quesito	Risposta
7	In entrambi i casi, il diritto derivante dalla regolarizzazione con modalità A si aggiungerà a quelli sanati come Titolare di rete o dovrà essere incluso nel numero originariamente regolarizzato dal Titolare di rete?	Come per i CTD che si sono collegati ai concessionari di Stato, il diritto derivante dalla regolarizzazione si aggiunge alla rete sanata del Titolare per quanto attiene all'attività di raccolta. La titolarità del diritto, tuttavia, appartiene al soggetto che ha effettuato la domanda di regolarizzazione.
8	In caso di regolarizzazione di tipologia sub A), quindi da parte di un punto aggiuntivo di offerta della rete fisica di un concessionario, il versamento della somma da compensare in sede di versamento dell'imposta unica della prima rata pari ad Euro 10.000,00 (diecimila) può essere effettuato dal concessionario sul il punto fisico accederà?	<p>La dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione entro il 31 gennaio 2016, così come previsto dal comma 643, lett. a) della legge n. 190/2014 (<i>modificata dall'art. 1, comma 926, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016</i>), dev'essere accompagnata dal contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000.</p> <p>Tale somma, così come si è avuto modo di chiarire nella precedente gestione del processo di regolarizzazione (2015), è versata a titolo di "up front fee" ed è compensabile in sede di prima rata solo ove la somma complessivamente dovuta dal soggetto richiedente superi i 10.000 €.</p> <p>Come nella passata gestione del processo in argomento, la somma versata a titolo di up front fee (€ 10.000), così come i saldi d'imposta eventualmente dovuti con le rate del 31 marzo e del 30 novembre 2016, possono essere corrisposti dal concessionario cui il Punto di raccolta (P.d.R) aderisce ma, in</p>

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 1**

Numero	Quesito	Risposta
		tal caso, a fronte del versamento eseguito con il C.F. del concessionario dovrà essere trasmesso - alla D.C. Accertamento e Riscossione Uff. GAR - un elenco nel quale si evinca, inequivocabilmente, il soggetto nei confronti del quale il versamento è effettuato.
9	Ipotesi: un punto fisico ha aderito alla precedente sanatoria quale punto di raccolta del Titolare di Rete. Successivamente ha risolto il contratto con il Titolare di Rete ed il punto ha ripreso la propria attività di raccolta in via autonoma. Tale soggetto può aderire a questa sanatoria come punto aggiuntivo di offerta della rete fisica di raccolta di un concessionario?	SI
10	I punti che risultano sanati come punti aggiuntivi della rete fisica di raccolta di un concessionario (ipotesi sub a) possono essere trasferiti successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione in una diversa sede rispetto a quella dichiarata al momento di presentazione della istanza?	SI
11	Nella precedente sanatoria ai chiarimenti serie 3 forniti da Codesta Spettabile Agenzia, venivano fornite le specifiche delle modalità di pagamento per i soggetti che, non essendo residenti in Italia e non titolari di conti correnti bancari, non potevano effettuare il versamento tramite il modello F24. Veniva concessa la possibilità di effettuare <i>“il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 5 – Articolo 1 - Capitolo 2534, indicando le seguenti informazioni: BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 171 01000 03245 348 0 05 2534 01 – VERSAMENTO art. 1, C. 643, LETT. A), L. n. 190/2014 - Cod. trib.: 5381; periodo di riferimento: 2015. Oltre a ciò, andrà riportato il codice fiscale ovvero, in assenza, le generalità (denominazione, ragione sociale o nome e cognome) del soggetto che presenta l’istanza di regolarizzazione”</i> . Si richiede se la medesima facoltà è concessa anche per la presente sanatoria e permane	Le specifiche indicate nel quesito che si riscontra continuano a valere anche per la regolarizzazione del 2016; tuttavia, salvo casi di comprovato ed eccezionale impedimento, le 2 rate d’imposta eventualmente dovute dovranno essere versate il 31 marzo e il 30 novembre 2016 mediante Mod. F24-Accise, con C.F. italiano.

**Elenco delle domande e delle risposte relative alla procedura di regolarizzazione dei CTD di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificato dall'art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015 – elenco 1**

Numero	Quesito	Risposta
	l'indicazione delle specifiche per effettuare il versamento previsto.	
12	In caso di regolarizzazione di tipologia sub a), quindi da parte di un punto aggiuntivo di offerta della rete fisica di un concessionario, la dimostrazione di operare la raccolta può essere fornita anche mediante una ricevuta di gioco avente data gennaio 2016? Oppure la prova della operatività deve riguardare esclusivamente il periodo compreso sino alla data di pubblicazione della legge?	La dimostrazione di raccolta scommesse è riferita al periodo sino alla data di scadenza della presentazione della domanda di regolarizzazione, ovvero sino al 31/01/2016.
13	Una ditta individuale che vuole regolarizzare l'attività di scommesse illegali può dimostrare lo svolgimento dell'attività illecita semplicemente con l'apertura della partita in riferimento allo specifico codice attività o deve presentare particolari documenti?	Vedi Regolarizzazione fiscale scommesse - Chiarimenti 2, risposta 1, pubblicata sul sito ADM in occasione della precedente procedura di regolarizzazione di cui alla L. n. 190/2014. La data ivi indicata al 30 ottobre 2014 dovrà essere sostituita, per il caso in esame, con la data 31 gennaio 2016.
14	Il pagamento dei 10.000 euro devono essere pagati con f24 intestato al titolare della partita? Con quali codici tributo? In che scadenza?	SI  Codice tributo 5381 Prima della stipula del Disciplinare previsto dalla procedura di regolarizzazione
15	È indispensabile essere collegati a un concessionario o si può richiedere la regolarizzazione della sola ditta individuale?	La domanda di regolarizzazione prevede due tipologie: A) Il soggetto che si regolarizza dichiara di voler effettuare la raccolta per conto di un concessionario di Stato B) Il soggetto che si regolarizza dichiara di voler effettuare la raccolta per proprio conto. Per i due casi sono previsti Disciplinari diversi, entrambi pubblicati sul sito ADM ai quali si rinvia per la valutazione dei diversi oneri.